



Studio
DE MARCH

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March

Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

Circolare informativa n. 24 del 13 dicembre 2022

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE - nuovi aggiornamenti -

NOVITA'

Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del tax credit energia e gas del mese di dicembre 2022.

Definito il termine per la cessione a terzi del credito d'imposta.

L'ultimo Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022) ha esteso la fruizione del credito d'imposta previsto per le imprese "non energivore" e "non gasivore" a copertura del caro bollette anche al mese di dicembre 2022 e fatto slittare alcune scadenze.

Si rammenta che ad oggi rimangono esclusi dal credito d'imposta i professionisti.

La recente circolare n. 36/E del 29.11.2022 dell'Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul tema.

■ Treviso (TV)
Via Solferino S. Martino 3
T. +39 0422 262521
F. +39 0422 298120

■ Quarto d'Altino (VE)
Via Roma, 101/B
T. +39 0422 1835335

■ Pieve di Soligo (TV)
Via Schiratti 51/10
T. +39 0438 82705

■ Castelfranco V.to (TV)
Circonvallazione Est 32/N
T. +39 0423 721119

■ Vimercate (MB)
Via Vittorio Emanuele II, 1
T. +39 039 6084054

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE <u>NON ENERGIIVORE</u>						
Beneficiari	Consumo di energia relativo al periodo	Ammontare del credito	Condizioni di accesso al credito	Codice tributo	Termine utilizzo credito in compensazione	Comunicazione all'Agenzia Entrate (*)
Non previsto	1^ trimestre 2022					
imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	2^ trimestre 2022	15% (prima era 12%) delle spese sostenute per la sola componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1.4-30.6.2022)	Se i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019	6963	31.12.2022	NO
imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	3^ trimestre 2022	15% delle spese sostenute per la sola componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (1.7-30.9.2022)	Se i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019	6970	30.06.2023 31.03.2023 <i>(prima era fissato al 31.12.2022)</i>	SI entro il 16.02.2023 16.03.2023 si attende il provvedimento

Beneficiari	Consumo di energia relativo al periodo	Ammontare del credito	Condizioni di accesso al credito	Codice tributo	Termine utilizzo credito in compensazione	Comunicazione all'Agenzia Entrate (*)
imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW	Ottobre Novembre Dicembre 2022	30% delle spese sostenute per la sola componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022	Se i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della <u>media del terzo trimestre 2022</u> al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un <u>incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019</u>	6985 per ottobre e novembre 6995 per dicembre	31.03.2023 30.06.2023	SI entro il 16.02.2023 16.03.2023 si attende il provvedimento

(*) Comunicazione riguardante l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE <u>NON GASIVORE</u>						
Beneficiari	Consumo di energia relativo al periodo	Ammontare del credito	Condizioni di accesso al credito	Codice tributo	Termine utilizzo credito in compensazione	Comunicazione all'Agenzia Entrate (*)
Non previsto	1^ trimestre 2022					
Imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	2^ trimestre 2022	25% delle spese sostenute per l' acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (1.4-30.6.2022)	Se il prezzo del gas naturale, calcolato come <u>media, riferita al primo trimestre 2022</u> , dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un <u>incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019</u>	6964	31.12.2022	NO
Imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	3^ trimestre 2022	25% delle spese sostenute per l' acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022 (1.7-30.9.2022)	Se il prezzo del gas naturale, calcolato come <u>media, riferita al secondo trimestre 2022</u> , dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un <u>incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019</u>	6971	30.06.2023 31.03.2023 <i>(prima era fissato al 31.12.2022)</i>	SI entro il 16.02.2023 16.03.2023 si attende il provvedimento

Beneficiari	Consumo di energia relativo al periodo	Ammontare del credito	Condizioni di accesso al credito	Codice tributo	Termine utilizzo credito in compensazione	Comunicazione all'Agenzia Entrate (*)
Imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	Ottobre Novembre Dicembre 2022	40% delle spese sostenute per l' acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022	Se il prezzo del gas naturale, calcolato come <u>media, riferita al terzo trimestre 2022</u> , dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un <u>incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019</u>	6986 per ottobre e novembre 6996 per dicembre	31.03.2023 30.06.2023	SI entro il 16.02.2023 16.03.2023 si attende il provvedimento

(*) Comunicazione riguardante l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

ELEMENTI IN COMUNE

Sia il credito d'imposta imprese "non energivore" che il credito d'imposta imprese "non gasivore":

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24 con canali Entratel o Fisconline, senza necessità di visto di conformità;
- non è soggetto ai limiti di: € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti; € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU di Unico;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo;
- è cedibile solo per intero (ciò vuol dire che l'eventuale utilizzo parziale del credito in compensazione non consente, in ogni caso, la cessione della quota non utilizzata – A.E. circ. 36/E del 2022). Per la cessione del credito è necessario il visto di conformità.

Il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere a sua volta il credito ricevuto ma soltanto a favore di istituto di credito, altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione.

Il credito d'imposta relativo al 1^ e 2^ trimestre è cedibile entro il 21.12.2022 con utilizzo entro il 31.12.2022.

Il credito d'imposta relativo al 3^ trimestre ed ai mesi di ottobre-novembre 2022 è cedibile entro il 21.06.2023 con utilizzo entro il 30.06.2023.

RICHIESTA DI QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO AL GESTORE

L'impresa potenzialmente beneficiaria del credito d'imposta ha facoltà di richiedere al gestore del servizio di energia elettrica e/o gas la quantificazione del credito spettante, purché quest'ultimo non sia variato dal 2019.

La richiesta verrà soddisfatta:

- previa richiesta inviata dalla stessa impresa al fornitore del servizio richiedendo esplicitamente:
 - *il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;*
 - *l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo interessato*
- dal gestore entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione

L'Agenzia Entrate (circ. 36/2022) ha evidenziato che non essendoci un termine specifico entro il quale, a pena di decadenza, l'impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio gestore, quest'ultimo è tenuto alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta successivamente ai 60 giorni normativamente previsti.

Qualora il gestore del 2022 non sia il medesimo di quello del 2019, la fruizione del credito d'imposta non verrà meno ma la sua determinazione ricadrà direttamente all'impresa non energivora / non gasivora.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Da conservare nel fascicolo:

- fatture di acquisto relative alla spesa di energia elettrica e gas
- quantificazione del credito d'imposta elaborata dal gestore (o da altro soggetto)

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE

CREDITO D'IMPOSTA IN PRESENZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

I crediti d'imposta possono essere fruiti dall'impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.

Documentazione da conservare:

- copia delle fatture d'acquisto (intestate al locatore),
- copia delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore,
- copia del contratto di locazione dell'immobile o di altro atto che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese per utenze in carico al conduttore dell'immobile,
- copia dell'avvenuto pagamento da parte del conduttore

La mancata voltura dell'utenza a favore del conduttore può precludere l'accesso all'agevolazione fiscale.

CONTATORE DI POTENZA

Il possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW a seconda del trimestre di riferimento) è richiesto esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d'imposta e non anche con riferimento ai trimestri 2019/2022 base di verifica dell'incremento del costo (30% della componente energia).

TIPOLOGIA DI GAS AGEVOLABILI E NON CON CREDITO D'IMPOSTA

L'acquisto di GNL, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, può concorrere al credito d'imposta "non gasivore", a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

L'acquisto di GPL non è agevolabile in quanto non qualificabile come «gas naturale».